

Avviso per la selezione di proposte progettuali finalizzate a sostenere le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) nel territorio della Provincia di Taranto

(approvato con A.D. della Sezione Transizione Energetica n. 125 del 26 maggio 2026, pubblicato sul BURP n. 50 del 26 Giugno 2026).

FAQ aggiornate al 08/10/2026

1-(D) Il paragrafo 3 *“Finalità e ambito di applicazione”* dell’Avviso indica che la procedura è *“finalizzata a promuovere la costituzione di Comunità Energetiche Rinnovabili pubbliche o in composizione mista pubblico-privato”*. Tuttavia, tale specifica non appare declinata come requisito vincolante nei successivi paragrafi. Si chiede pertanto di chiarire se la forma pubblica o mista della CER sia da considerarsi un requisito obbligatorio di ammissibilità della proposta progettuale.

1-(R) L’Avviso esplicita al paragrafo 3 (*Finalità e ambito di applicazione*) che la procedura di selezione è finalizzata a promuovere la costituzione di **Comunità Energetiche Rinnovabili pubbliche o in composizione mista pubblico-privato**, così come anticipato dalla Scheda di pre-informazione dell’Avviso, laddove la natura *“mista”* della Comunità Energetica viene soddisfatta dalla compresenza e partecipazione attiva di soggetti pubblici e privati all'interno della medesima CER.

Tale finalità è coerente con l'impianto strategico previsto dall'Azione 2.1 *“Supporto alla produzione e allo stoccaggio di energia prodotta da fonti rinnovabili e all'efficientamento energetico dei processi produttivi”* del PN Just Transition Fund Italia 21-27 - Piano Esecutivo della Provincia di Taranto.

Pertanto, l'inclusione nella CER di una componente pubblica - sia essa proponente o membro consumatore/prosumer - risponde alla finalità stessa dello strumento, mentre una compagine interamente privata (es. esclusivamente PMI e cittadini) non risulterebbe coerente con l'obiettivo esplicito dell'Avviso di agevolare modelli a impronta pubblica o mista pubblico-privata nel territorio della Provincia di Taranto.

In fase di candidatura, nell’Allegato A2 *“Scheda di Progetto”* - Sezione B *“Presentazione della CER di riferimento”*, il Proponente deve descrivere l'identità dei membri della CER individuati alla data di presentazione dell’istanza, inclusa la componente pubblica necessaria a garantire la natura mista della CER, allo scopo consentire la corretta valutazione tecnica della proposta.

Si precisa che l’Avviso non fissa una quota minima di *“potere di controllo”* o di governance in capo al partner pubblico all'interno di una CER a composizione mista.

2-(D) L’Avviso al paragrafo 5 cita la possibilità per gli Enti Pubblici di avviare CER in regime di PPP: si chiede se tale forma contrattuale sia l'unica modalità ammessa per la composizione mista pubblico-privato o se siano considerate ammissibili anche forme associative ordinarie (es. associazione non riconosciuta o cooperativa) che vedano la compresenza di soci pubblici e privati.

2-(R) Il regime di Partenariato Pubblico Privato (PPP) mediante contratti di concessione viene espressamente citato al paragrafo 5 dell’Avviso come una possibilità per gli Enti Pubblici per avviare la CER integrando competenze e risorse del settore privato. In questo caso, il PPP non è la forma giuridica individuata per la CER, ma è lo strumento contrattuale che lega l’Ente pubblico al partner privato per la progettazione, realizzazione e gestione dell’infrastruttura energetica.

Le forme giuridiche ammesse per costituire la CER sono quelle previste dalla normativa nazionale di riferimento (D.Lgs. 199/2021 e s.m.i.) coerenti con la definizione di CER come *“soggetto di diritto autonomo”*, quali associazioni (riconosciute o non riconosciute), fondazioni o Società Cooperative.

3-(D) *Le azioni di coinvolgimento, informazione e sensibilizzazione dei potenziali membri della CER e le attività di consulenza legale finalizzata alla redazione degli atti di costituzione e regolamentazione della CER (Atto Costitutivo, Statuto e Regolamento della CER), poste in essere in data successiva alla presentazione della richiesta di finanziamento, sono considerabili tra le spese ammissibili e, pertanto, ammesse a contribuzione finanziaria?*

3-(R) L'Avviso è volto alla selezione di proposte progettuali finalizzate alla realizzazione e/o al potenziamento di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile, ubicati nell'area della Provincia di Taranto, a servizio di Comunità Energetiche Rinnovabili (CER).

Pertanto, le spese per azioni di coinvolgimento, informazione e sensibilizzazione dei potenziali membri della CER e le attività di consulenza legale finalizzata alla redazione degli atti di costituzione e regolamentazione della CER, non sono spese ammissibili.

4-(D) *Essendo esclusa la partecipazione delle grandi imprese alle CER, ai sensi del DM MASE n. 414/2023 ("CACER"), si chiede conferma che le società partecipate per quota maggioritaria da Enti Territoriali, considerate "grandi imprese" ai sensi della normativa europea, possano presentare istanza di partecipazione all'Avviso.*

4-(R) Sebbene la normativa europea preveda che una partecipazione pubblica pari o superiore al 25% faccia perdere ad un'azienda lo status di PMI (Piccola o Media Impresa), le regole operative CACER introducono una deroga specifica. Stabiliscono infatti che anche se il 25% o più del capitale o dei diritti di voto è detenuto direttamente o indirettamente da un ente territoriale, o anche congiuntamente da più enti territoriali, l'impresa viene comunque considerata una PMI, ai soli fini della partecipazione alle CER.

Coerentemente, l'Avviso prevede al paragrafo 5, tra i Soggetti proponenti, le Società a partecipazione pubblica diretta maggioritaria da parte di Enti Territoriali della Regione Puglia, in qualità di membri di una Comunità Energetica Rinnovabile (CER) costituita o costituenda, purché abbiano sede operativa nel territorio della Provincia di Taranto.

5-(D) *Le PMI di nuova costituzione (start-up) prive del primo bilancio approvato, o le PMI già costituite con bilanci depositati ma con ricavi delle vendite pari a zero (es. per attività di produzione non ancora avviata), possono partecipare all'Avviso? Come devono compilare la "Scheda 6 - Informazioni relative alla capacità economico-finanziaria di impresa" dell'Allegato A7, considerando che le formule degli indici A1 e A2 richiedono un fatturato strettamente maggiore di zero? E come si calcolano gli indici P1 e P2 in questi casi?*

5-(R) Sì, tali imprese possono partecipare all'Avviso. Il requisito relativo alla capacità economico-finanziaria per le PMI, previsto a pena di inammissibilità, deve essere letto in combinato disposto con le definizioni e le annotazioni poste in calce alla Scheda 6 dell'Allegato A7. In particolare, per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda non è stato approvato il primo bilancio (o non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi), la nota 1 specifica che "sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale di bilancio risultanti alla stessa data".

A titolo di chiarimento interpretativo delle disposizioni contenute nell'Avviso e ai fini della corretta compilazione della "Scheda 6" (Allegato A7), in conformità a quanto stabilito nella nota della stessa, si precisa quanto segue:

- a) **Esonero indici A1 e A2 (Indice di congruenza e Indice di onerosità):** Le PMI neo-costituite o quelle che, per comprovate ragioni (es. investimenti in corso, avvio attività), presentano alla voce A.1 del Conto Economico un valore pari a zero, sono esonerate dal calcolo degli indici A1 e A2, in quanto matematicamente inapplicabili. In tali campi della Scheda 6 potrà essere inserita la dicitura "N.A." (Non Applicabile).
- b) **Calcolo Indici P1 e P2:** Le PMI costituite da meno di tre anni sono totalmente esentate dal calcolo degli indici patrimoniali. Le PMI già avviate da più di tre anni devono invece procedere al calcolo dell'indice pertinente alla propria natura giuridica (P1 o P2), basandosi sui dati dello Stato

Patrimoniale; per soddisfare il requisito, il risultato ottenuto dovrà essere strettamente maggiore di 0,5.

- c) **Copertura Finanziaria:** Rimane in ogni caso fermo, per tutti i Soggetti Proponenti, l'obbligo di dimostrare la copertura finanziaria totale dell'intervento per la quota di risorse aggiuntive a cofinanziamento, allegando idonea documentazione amministrativo-contabile.

6-(D) *Si chiede di chiarire se l'esclusione relativa ai codici ATECO 35.1 / 35.11.00 / 35.12.00 / 35.15.00 (di cui alla nota 2 del Paragrafo 5 dell'Avviso) sia da intendersi riferita esclusivamente alle PMI che agiscono in via autonoma presentando domanda di finanziamento in qualità di diretto "Soggetto Proponente" e quindi se tale limitazione sia esclusa, nell'ipotesi di una proposta progettuale presentata da una PMI in qualità di Soggetto Proponente in regime di Partenariato Pubblico Privato (PPP) con un Ente Pubblico.*

6-(R) Per preservare la natura non lucrativa della Comunità Energetica (ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 199/2021), le linee guida operative della Ragioneria Generale dello Stato che integrano il quadro normativo di riferimento con le disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici (*"Modello realizzativo delle comunità energetiche rinnovabili CER pubbliche in Partenariato Pubblico Privato - RGS, 2025"*) prevedono che l'operatore economico privato in regime di PPP non possa assumere la qualifica di membro o socio della CER ad iniziativa pubblica, onde evitare extra-reddittività non giustificata (sommatoria tra canoni di concessione e contributi riconosciuti alla CER).

Il partner privato agisce dunque esclusivamente in qualità di soggetto terzo (costruttore, finanziatore, gestore tecnico/manutentore) al di fuori della configurazione, erogando un servizio a favore dell'Ente Pubblico concedente, il quale partecipa invece a pieno titolo alla CER.

Con riferimento ai Soggetti Proponenti, la nota 2 del Paragrafo 5 stabilisce l'inammissibilità per le PMI aventi come attività principale la produzione e/o il commercio di energia elettrica (codici ATECO 35.1, 35.11.00, 35.12.00, 35.15.00). Tale limitazione è da intendersi riferita esclusivamente alle PMI che presentano istanza in qualità di diretti "Soggetti Proponenti" o membri della CER. Proprio in virtù della sua necessaria "terzietà", nel caso di un PPP, l'esclusione legata ai suddetti codici ATECO non si applica all'operatore economico privato coinvolto (Concessionario), il quale, come detto, non entra a far parte della CER ma ne realizza e gestisce gli impianti.